



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

ARMA DEI CARABINIERI con sede in Viale Romania, n. 45, 00197 Roma, rappresentata dal Comandante Generale, Gen. C.A. Teo Luzi (di seguito "Arma" e/o "parte")

E

CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI, con sede e domicilio fiscale in Roma, via Sommacampagna, n. 19 - 00185, C.F. 06926900587, di seguito denominato Consiglio Nazionale, rappresentato dal Presidente, dr. Carlo Bartoli (di seguito definite CNOG e/o "parte", congiuntamente "parti")

VISTO il D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice dell'Ordinamento Militare" che definisce i compiti istituzionali dell'Arma dei Carabinieri, quale Forza Armata collocata autonomamente nell'ambito del Ministero della Difesa nonché quale Forza Militare di Polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza, dipendente funzionalmente dal Ministero dell'Interno, per quanto attiene i compiti di tutela dell'ordine pubblico e di sicurezza;

VISTO il D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 177, "Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo Forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" e segnatamente gli articoli 2 e 7, comma 2, lett. d), recanti le attribuzioni dell'Arma nei comparti di specialità per la sicurezza in materia di sanità, igiene e sofisticazioni alimentari, forestale, ambientale e agroalimentare, lavoro e legislazione sociale, nonché del patrimonio archeologico, storico, artistico e culturale nazionale;

VISTO il Decreto Ministeriale 15 agosto 2017 del Ministro dell'Interno, recante "Direttiva sui comparti di specialità delle Forze di Polizia e sulla razionalizzazione dei presidi di polizia" che, al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse disponibili e di rafforzare il coordinamento operativo, fissa le direttive per il riassetto dei comparti di specialità delle Forze di Polizia;

PREMESSO CHE l'Arma ha, come sopra richiamato, collocazione autonoma nell'ambito del Ministero della Difesa con il rango di Forza Armata. È forza militare di polizia a competenza generale, in servizio permanente di pubblica sicurezza, alle dipendenze dei Ministeri e delle Autorità di settore, e come tale svolge compiti di difesa, polizia giudiziaria, sicurezza e protezione civile;

PREMESSO CHE il Cnog è l'ente pubblico non economico a struttura associativa e ad appartenenza necessaria istituito dalla Legge 3 febbraio 1963, n. 69;

VISTA la Legge 3 febbraio 1963 n.69 art. 20 e 20bis relativa alle attribuzioni del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti in merito alla coordinazione e promozione di attività culturali e di formazione per favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento professionale;

VISTO il D.P.R. 4 febbraio 1965, n. 115;

VISTO il Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 21 del 15 novembre 2020 (pubblicato il 16 novembre 2020);

CONSIDERATO che il Consiglio Nazionale ravvisa l'esigenza di ampliare la professionalità dei giornalisti e del proprio personale sulle tematiche che afferiscono alle funzioni dell'Arma e di rafforzare un rapporto di reciproca collaborazione, anche attraverso iniziative che saranno specificate di volta in volta in sede attuativa;

CONSIDERATO che l'Arma dei Carabinieri intende promuovere attività finalizzate all'aggiornamento e all'arricchimento professionale del proprio personale nel settore della comunicazione istituzionale e sostenere iniziative volte a consolidare e innalzare il livello di formazione dei militari che detengono rapporti di carattere istituzionale con gli organi di informazione;

RITENUTO necessario stabilire principi e modalità volti ad assicurare il più proficuo svolgimento dell'attività di collaborazione sopra delineata;

VALUTATA l'opportunità di strutturare una collaborazione relativa ad attività di formazione su temi ed argomenti di interesse comune;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

di regolare, coordinare e sviluppare l'attività di collaborazione secondo quanto indicato nelle premesse e nei termini che seguono.

Articolo 1

(Valore delle premesse)

Le premesse richiamate formano parte integrante, essenziale e sostanziale del presente Protocollo di Intesa.

Articolo 2

(Ambiti di collaborazione)

1. Il presente Protocollo disciplina l'attività di collaborazione tra l'ARMA e il CNOG, nell'ambito delle specifiche competenze definite, rispettivamente, dalle Leggi e dai Regolamenti.
2. Nel rispetto dei reciproci fini istituzionali, le Parti riconoscono l'interesse comune a realizzare forme di collaborazione nel settore della formazione.
3. Le aree prevalenti, ma non esclusive, di collaborazione sono le seguenti:
 - a. promozione di iniziative di formazione e informazione aventi come destinatari gli iscritti all'Albo, il personale dipendente dall'Ordine e il personale in servizio di ogni ordine e grado dell'Arma dei Carabinieri;
 - b. incontri di studio per l'elaborazione di analisi, report e approfondimenti specifici su argomenti di interesse comune;

Articolo 3

(Impegni CNOG)

1. Il CNOG si rende disponibile, compatibilmente con le proprie esigenze lavorative, a garantire la partecipazione, a titolo gratuito, in qualità di:
 - a. discenti, ad incontri di studio o di ricerca, corsi e seminari, corsi di aggiornamento professionale, in sede centrale o in sede periferica, organizzati dal Consiglio Nazionale, di interesse per l'Arma dei Carabinieri, a frequentatori designati dal Comando Generale;
 - b. docenti e testimoni, di iscritti all'Ordine dei Giornalisti e di personale dello stesso Ordine, individuati dal Consiglio Nazionale, alle attività formative organizzate dall'Arma dei Carabinieri in sede centrale o periferica.

Articolo 4

(Impegni ARMA)

1. L'Arma si rende disponibile, compatibilmente con le proprie esigenze di servizio, a garantire la partecipazione, a titolo gratuito, di:
 - a. iscritti all'Ordine dei Giornalisti e di personale dello stesso Ordine, individuati dal Consiglio Nazionale, in qualità di discenti, in attività formative di interesse, organizzate dall'Arma dei Carabinieri in sede centrale o periferica.
 - b. Ufficiali designati dal Comando Generale, in qualità di docenti e testimoni, alle attività formative organizzate dal Consiglio Nazionale;

Articolo 5

(Referenti per l'attuazione dell'Intesa)

1. I referenti per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal presente Protocollo ed il coordinamento delle attività di formazione sono:
 - a. per il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti:
 - sul piano programmatico, il Presidente;
 - sul piano operativo, un componente designato dal Comitato Esecutivo;
 - b. per l'Arma dei Carabinieri:
 - sul piano programmatico, il Comandante Generale dell'Arma;
 - sul piano operativo, il Capo Ufficio Stampa del Comando Generale.
2. I referenti operativi sovrintendono all'esecuzione del protocollo, anche mediante il coordinamento delle attività funzionali all'adozione di specifici atti integrativi e attuativi.

Articolo 6

(Comunicazione e uso dei marchi e dei loghi)

1. Le parti:
 - a. si impegnano a utilizzare rispettivamente il marchio o il logo dell'altra parte o ad associare il logo o il marchio dell'altra parte ai propri esclusivamente nei termini e alle condizioni e per le finalità stabilite dal presente Protocollo;
 - b. si danno espressamente atto che ogni e qualsiasi diritto di proprietà intellettuale derivante o relativo al marchio o al logo di ciascuna di essa resterà di esclusiva proprietà della stessa parte;

- c. si impegnano a comunicare, in forma condivisa, la collaborazione oggetto del presente Protocollo attraverso i propri canali di comunicazione. Tutte le attività e gli applicativi della comunicazione, nonché l'utilizzo del marchio o del logo dell'altra parte saranno preventivamente concordati per iscritto.

Articolo 7

(Durata dell'Intesa)

1. Il Protocollo ha validità di anni 3 (tre) decorrenti dalla data di sottoscrizione.
2. Le parti potranno concordare, almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza, il rinnovo per ulteriori periodi di pari durata, fermo restando che, in ogni caso, il Protocollo non è tacitamente o automaticamente rinnovabile.
3. Lo stesso potrà essere di comune accordo rinnovato e, anche prima della scadenza, modificato sulla base di ulteriori aspetti che potranno emergere nel corso della collaborazione, nonché dell'esigenza di precisare strumenti e modalità di collaborazione.
4. Ogni deroga, modifica o integrazione al presente documento dovrà essere concordata dalle parti, redatta in forma scritta e firmata da entrambi per accettazione.
5. Ciascuna parte potrà recedere dal presente Protocollo, con un preavviso scritto di almeno 30 giorni da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata AR o posta elettronica certificata. Se non diversamente concordato in buona fede tra le parti, dal giorno della comunicazione del recesso, ciascuna iniziativa intrapresa dalle parti nell'ambito della presente collaborazione perderà efficacia e le attività ad essa collegate dovranno essere completate nel minor tempo possibile e comunque secondo le modalità che le parti definiranno in buona fede.

Articolo 8

(Organizzazione gestione - Impegni Comuni)

1. Nell'attuazione del Protocollo, le parti utilizzano le rispettive risorse professionali e strumentali già oggi disponibili e operano nei limiti delle proprie risorse finanziarie disponibili.
2. Le parti si obbligano a ottemperare agli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in materia di igiene e sicurezza, previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico i relativi oneri.

Articolo 9

(Oneri finanziari)

1. Il presente Protocollo d'intesa non prevede oneri finanziari a carico delle parti. Il Consiglio Nazionale e il Comando Generale provvedono, per il tramite dei propri Uffici, a definire gli eventuali profili amministrativi della collaborazione.
2. In ogni caso, lo svolgimento delle attività disciplinate dal presente Protocollo non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 10

(Sicurezza)

Le parti danno piena attuazione a quanto prescritto dalle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, in particolare, nei confronti dei soggetti eventualmente ospitati nelle strutture presso cui si svolgeranno attività scaturenti dal presente Protocollo d'Intesa.

Articolo 11

(Riservatezza)

Le parti s'impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e/o in relazione alle attività oggetto della presente intesa.

Articolo 12

(Trattamento dei dati personali)

Le parti provvederanno al trattamento dei dati personali relativi al presente Protocollo unicamente per le finalità connesse all'esecuzione dello stesso, in conformità con le disposizioni di cui al Regolamento UE n. 2016/679(GDPR). Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 2016/679(GDPR) le Parti acconsentono al trattamento dei dati personali derivante dall'attuazione degli impegni assunti con il presente Protocollo.

Articolo 13

(Disposizioni generali)

Qualsiasi comunicazione e/o richiesta prevista dalle disposizioni di questo Protocollo dovrà essere effettuata per iscritto a mezzo di raccomandata A.R. o PEC indirizzata a:

- Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti - CNOG Via Sommacampagna 19, 00185 Roma, pec: cnog@pec.cnog.it;
- Arma dei Carabinieri, Viale Romania 45, 00197 Roma, carabinieri@pec.carabinieri.it


Articolo 14

(Foro competente)

1. Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia relativa alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Protocollo e degli Accordi Attuativi, ove stipulati.
2. In difetto di intesa rimane convenuto che il presente Protocollo e gli eventuali Accordi Attuativi sono regolati dalla legge italiana e sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Roma, 13 settembre 2022

IL COMANDANTE GENERALE
DELL'ARMA DEI CARABINIERI
(Gen. C. A. Tio Luzzi)



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NAZIONALE
DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI
(Dott. Carlo Bartoli)

